



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Il Direttore Generale

Determinazione n_1 1 5_

Cagliari__0 3 / 0 4 / 2 0 0 8_

VISTO lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione “ (Finanziaria regionale 2008);

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici regionali;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 26078/633 del 20 settembre 2007, con il quale al dott. Roberto Neroni è stato conferito, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31/'98, l'incarico di Direttore generale dell'Assessorato dei trasporti;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità territoriale aerea tra la regione Sardegna ed il resto del territorio nazionale, l'Amministrazione regionale ha, da tempo, avviato la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea eserciti tra gli scali aeroportuali ubicati nel territorio regionale ed i principali scali nazionali;

CONSIDERATO che la programmazione dell'attività di continuità territoriale aerea per il triennio 2006/2008 è prossima alla scadenza ed occorre procedere al suo rinnovo attraverso il previsto iter procedurale in termini temporali ristretti;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 bis della legge regionale n. 31/'98, come successivamente modificata ed integrata dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria regionale 2008), la scrivente Direzione generale ha provveduto a bandire una procedura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

segue determinazione n. 115

comparativa pubblica, per l'affidamento ad un esperto esterno di una consulenza giuridica e relativa assistenza tecnico-amministrativa in materia di oneri di servizio pubblico (OSP) per il trasporto passeggeri nelle relazioni aeree da e per la Sardegna;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2625 del 6 marzo u.s., la scrivente Direzione generale ha richiesto alla Direzione generale dell'Organizzazione e Metodo del Personale di esprimere il proprio parere vincolante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lett.a) punto 3 della sopracitata legge regionale n. 3/2008, sulla procedura selettiva sopra indicata;

CONSIDERATO che, nell'avviso pubblico di cui al ns prot. 2350 del 28 febbraio 2008 inerente la procedura selettiva di cui sopra sono stati riscontrati degli errori materiali che non incidono, né modificano la procedura comparativa, che si ritiene opportuno rettificare;

DETERMINA

ART. 1 E' approvato l'avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti rettifiche:

- a) INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP) PER IL TRASPORTO PASSEGGERI NELLE RELAZIONI AEREE DA E PER LA SARDEGNA PER UN IMPORTOCOMPLESSIVO DI € 60.000.00 (EUROSESSANTAMILA/00)
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 41 DELLA L.R. 5/2007)

È così rettificato

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP) PER IL TRASPORTO PASSEGGERI NELLE RELAZIONI AEREE DA E PER LA SARDEGNA PER UN IMPORTOCOMPLESSIVO DI € 60.000.00 (EUROSESSANTAMILA/00)

- b) Art. 2 "Oggetto": E' eliminato il 2° comma.
c) Art. 3 "Soggetti ammessi": E' eliminato il 2° comma .
d) Art. 6 "Durata dell'incarico".

DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SINO AL 31.01.2009, CON POSSIBILE PROROGA DELL'INCARICO PER CONTINGENTI NECESSITÀ LEGATE ALL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI OSP.

È così rettificato

LA DURATA DELL'INCARICO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A MESI SEI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO, SENZA POSSIBILITA' DI RINNOVO IN FAVORE DEL MEDESIMO SOGGETTO NEI DUE ANNI SUCCESSIVI, COME DISPOSTO DALL'ARTICOLO 3 COMMA 6 LETT. A/1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2008, N. 3 (FINANZIARIA REGIONALE 2008).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

segue determinazione n. **1 1 5**

ART. 2 La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito Internet della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Neroni